

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA INTERNAZIONALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale: VIA ANDREA DORIA 17 - Cap 12073 - CEVA - CN Telefono: 0174/7241 - FAX: 0174/722202 Sito Internet: www.azzoaglio.it - E-mail: posta@azzoaglio.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 1717/8 - Codice ABI: 03425 Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo: 00166050047 - REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Capitale sociale di 25.500.000,00 EUR - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente) Cognome e nome

Telefono

Indirizzo

E-mail

Qualifica

Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS' È UNA GARANZIA INTERNAZIONALE

Con la garanzia bancaria la banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale, l'ordinante, non adempia ai propri impegni. La legge italiana regola tale strumento definendola "fidejussione".

In campo internazionale prevale la definizione di "garanzia bancaria internazionale a prima domanda"; per la normativa applicabile si fa riferimento alle Norme Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi per le garanzie a prima richiesta, URDG 758, Rev. 2010.

Le più comuni tipologie di fideiussioni/garanzie sono:

- nel payment bond, la garanzia per pagamento è l'impegno irrevocabile assunto dalla banca a pagare una fornitura di merci o servizi se non effettuato dall'acquirente;
- nel bid bond, la garanzia per partecipazione gara d'appalto è l'impegno irrevocabile assunto dalla banca a pagare l'importo garantito a fronte di danni/perdite dovute alla mancata firma del contratto, laddove l'ordinante avesse partecipato alla gara di appalto e l'avesse vinta;
- nel performance bond, la garanzia per la corretta esecuzione del contratto è l'impegno irrevocabile assunto dalla banca a pagare l'importo garantito come copertura di eventuali difetti della merce già fornita;
- nel advance payment bond, la garanzia per versamento anticipo su contratto è l'impegno irrevocabile assunto dalla banca di restituire al beneficiario un determinato importo, quale rimborso delle somme anticipate, qualora il venditore non dovesse spedire le merci o fornire i servizi per i quali ha percepito l'importo anticipato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

La Banca esegue il pagamento della prestazione finanziaria solo a seguito della verifica che il beneficiario abbia rispettato gli impegni contenuti nel testo della fideiussione/garanzia.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- le garanzie sono per loro natura "incondizionata" e "pagabili a prima richiesta", cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre

pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria della stessa da parte della parte beneficiaria;

- le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro in valuta estera diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- le garanzie ricevute dall'estero a favore della clientela sono soggette al rischio paese e rischio banche estere.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE E COMMISSIONI EMISSIONE GARANZIA INTERNAZIONALE	
Commissione annuale	5,00% minimo Euro 200,00
Spese emissione	Euro 100,00
Spese modifica	Euro 50,00
Diritto d'urgenza per rilascio entro 48h dalla richiesta	Euro 100,00
Periodicità di addebito	Annuale (addebito anticipato per anno civile)
Spese per ciascuna richiesta di escussione, totale o parziale, della garanzia	0,50% dell'importo escusso con un minimo di Euro 100,00
Rimborso spese informazione precontrattuale	Euro 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	Euro 10,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)	Euro 3,00
Recupero imposta di bollo	Attuale misura di legge
Spese per richiesta copia documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo
SPESE E COMMISSIONI RICEZIONE GARANZIA INTERNAZIONALE	
Spese di notifica	Eur 50,00
Spese di modifica	Eur 50,00
Spese per ciascuna richiesta di escussione, totale o parziale, della garanzia	0,50% dell'importo escusso con un minimo di Euro 100,00
Rimborso spese informazione precontrattuale	Euro 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	Euro 10,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)	Euro 3,00
Spese corriere internazionale	Eur 55,00 salvo maggiori spese per spedizioni in determinati paesi
Spese per richiesta copia documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del prestito prima della scadenza contrattualmente convenuta e in tal caso il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere la commissione per l'estinzione anticipata prevista nelle condizioni economiche.

Risoluzione del contratto

La banca avrà il diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto medesimo e non provveda al puntuale pagamento di ogni somma dovuta. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del debitore o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinario o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.**

Ufficio Reclami

Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN)

Fax: 0174 722202

E-mail: reclami@azzoaglio.it Pec:

legale@pec.azzoaglio.it ovvero in Filiale, con consegna del reclamo allo sportello. L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle garanzie con l'estero ha elaborato le "Norme ed Usi Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta, URDG 758, Rev. 2010.
Creditore/Beneficiario	Soggetto garantito a favore del quale è emessa la garanzia.
Debitore principale /ordinante	Soggetto di cui si garantisce l'adempimento a favore del beneficiario creditore.
Garante	Soggetto che rilascia la garanzia a favore del creditore / beneficiario
Escussione	E' il momento in cui il creditore / beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia.
Divisa o valuta	Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una, espresso in unità monetarie dell'altra.
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, etc.)
Rischio banca estera	Insolvenza economica della banca estera emittente la garanzia.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento